



CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE EQUA RIPARAZIONE

r.g. V.G. n. 51950/2024

Il Consigliere designato,

letto il ricorso, depositato in data 20/12/2024, con cui Parte_1 ha domandato, ai sensi degli artt. 2 e segg. della legge 24.3.2001, n. 89 (e successive integrazioni e modificazioni), l'equa riparazione per la non ragionevole durata di un processo dinanzi al giudice ordinario;

esaminata la documentazione allegata al ricorso;

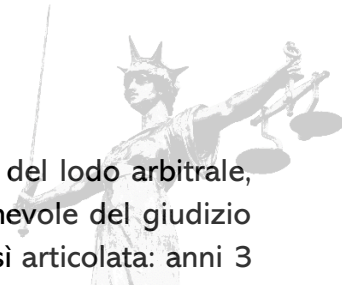
ritenuta la propria competenza;

rilevato che il processo presupposto ha avuto una durata di anni 17, mesi 6 e giorni 3, e precisamente:

- giudizio di impugnazione del lodo arbitrale dinanzi a questa Corte, iniziato con ricorso depositato in data 10/12/2005 e definito con sentenza n. 6542/2014, pubblicata in data 27/10/2014, per una durata di anni 8, mesi 10 e giorni 18;
- giudizio di legittimità dinanzi alla Corte di Cassazione, iniziato con deposito del ricorso in data 15/12/2015, e definito con ordinanza n. 11226/2021 pubblicata in data 28/04/2021, per una durata di anni 5, mesi 4 e giorni 14;
- giudizio di rinvio dinanzi a questa Corte, iniziato con il deposito dell'atto di citazione in riassunzione (come da domanda) in data 22/08/2021 e definito con sentenza n. 7322/2024, pubblicata in data 22/11/2024 per una durata di anni 3, mesi 3 e giorni 1;

osservato che, ai sensi dell'art. 2, co. 2-*bis*, della legge n. 89/2001, "*Si considera rispettato il termine ragionevole di cui al comma 1 se il processo non eccede la durata di tre anni in primo grado, di due anni in secondo grado, di un anno nel giudizio di legittimità*", di un anno per ciascuna delle fasi successive (v. Cass. ord. 2.10.2017 n. 22975);

osservato che "*La denuncia di nullità del lodo arbitrale per inosservanza delle regole di diritto "in iudicando" è ammissibile solo se circoscritta entro i medesimi confini della violazione di legge opponibile con il ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.; ne consegue l'inammissibilità del motivo di ricorso con il quale per mezzo dell'impugnazione per nullità del lodo si contesti la valutazione dei fatti dedotti e delle prove acquisite nel corso del procedimento arbitrale perché tale valutazione è negozialmente rimessa alla competenza istituzionale degli arbitri (Cass. Ord. n. 13604 del 16/05/2024);*



ritenuto che nel caso di specie questa Corte, nel giudizio di impugnazione del lodo arbitrale, ha assunto le vesti di giudice di primo grado e che quindi la durata ragionevole del giudizio presupposto, alla luce di quanto detto sopra, doveva essere di anni 5 e così articolata: anni 3 per il giudizio di primo grado, anni 1 per il giudizio di legittimità e stessa durata di anni 1 per il giudizio di rinvio dinanzi a questa Corte;

ritenuto che, detratti i termini suddetti dalla durata del processo presupposto (come sopra indicata), va riconosciuto nella specie un ritardo irragionevole di anni 12, mesi 6 e giorni 3, quindi anni 13 ai sensi di quanto previsto dall'art. 2-*bis*, co. 1, della legge n. 89/2001;

osservato che nel giudizio presupposto le domande avanzate dalla controparte nei confronti dell'odierno ricorrente sono state rigettate da questa Corte, all'esito del giudizio di rinvio e con la sentenza di cui sopra, ma con compensazione integrale delle spese di lite di tutte le fasi di giudizio fra le parti costituite;

considerato che, alla stregua di una valutazione complessiva del giudizio e di quanto detto sopra, la somma riconosciuta a titolo di indennizzo deve essere determinata nella misura media annua di € 500,00 per anno, ai sensi dell'art. 2-*bis* della legge n. 89/2001; e che, pertanto, al ricorrente va riconosciuto un importo di € 6.500,00 (€ 500,00 x 13), oltre interessi al tasso legale dalla data di deposito del ricorso (20/12/2024) al pagamento;

osservato che l'odierno ricorrente lamenta, oltre al danno non patrimoniale patito per la durata irragionevole del processo, anche un danno patrimoniale ascrivibile a quest'ultima;

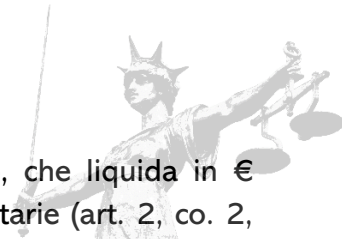
osservato che la natura indennitaria dell'obbligazione esclude la necessità dell'accertamento dell'elemento soggettivo della violazione, ma non l'onere del ricorrente di provare la lesione della sua sfera patrimoniale quale conseguenza diretta e immediata della violazione, esulando il pregiudizio dalla fattispecie del "danno evento"; e che, pertanto, sono risarcibili non tutti i danni che si pretendono relazionati al ritardo nella definizione del processo, ma solo quelli per i quali si dimostra il nesso causale tra ritardo medesimo e pregiudizio sofferto (cfr. Cass. civ., Sez. VI-1, 29.7.2013, n. 18239; Cass. civ., Sez. VI-2, 9.9.2014, n. 18966);

ritenuto che, sulla base di quanto appena detto, non può essere riconosciuto alcun danno patrimoniale al ricorrente, in quanto quest'ultimo ha fatto solo un generico riferimento allo stesso nel ricorso introduttivo, non depositando alcun documento a sostegno di quanto asserito;

considerato che le spese vanno poste a carico dell'Amministrazione della Giustizia e devono essere liquidate nella misura indicata in dispositivo, determinata secondo i parametri previsti dal d.m. 13/08/2022, n. 147 per i procedimenti monitori, a cui il presente procedimento può essere assimilato quantomeno ai fini delle spese, operata la diminuzione di cui all'art. 4, co. 1, del d.m. 10.3.2014, n. 55, e successive integrazioni e modificazioni, in ragione della semplicità del presente procedimento;

P.T.M.

ingiunge al MINISTERO della GIUSTIZIA di pagare, senza dilazione, a Parte_1 (cod. fisc. C.F._1) la somma di € 6.500,00, oltre interessi al tasso legale dal



20/12/2024 al pagamento, nonché le spese del presente procedimento, che liquida in € 27,00 per esborsi ed € 300,00 per compenso, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge, da distrarre in favore dell'avv. TORRESI TULLIA (cod. fisc. C.F._2), dichiaratasene antistataria;

autorizza, in mancanza del pagamento immediato, la provvisoria esecuzione del presente decreto a norma dell'art. 3 della legge n. 89/2001;

avverte che, avverso il presente decreto può essere proposta opposizione **ex art. 5-ter** della legge n. 89/2001 dinanzi alla Corte d'Appello di Roma nel termine di giorni trenta dalla comunicazione o notificazione del presente provvedimento.

SI COMUNICHI.

Roma, 16/01/2025

Lilia Papoff

Arbitrato in Italia